



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Bando per la concessione di contributi selettivi alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale minoritaria – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - Anno 2026

Il Direttore Generale

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 e successive modificazioni, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 26, comma 1, che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

VISTO l'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017 e successive modificazioni, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 344, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018 e successive modificazioni, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTO il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante "Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, con il quale è stato adottato il "Piano Mattei per l'Africa";

VISTO l'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede l'obbligo di aver stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 8 ottobre 2024, n. 345, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), 8);



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

VISTO l'articolo 3 del precitato decreto, che assegna alla Direzione generale Cinema e audiovisivo il compito di emanare uno o più bandi annuali per l'erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all'articolo 26 della legge;

VISTO il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3361 e successive modificazioni, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”;

VISTO il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3362 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede l'adozione del “Piano Olivetti per la Cultura” finalizzato a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento – anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento, nonché tramite il coinvolgimento degli enti del terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – favorendo lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, che prevede, tra le finalità del “Piano Olivetti per la Cultura”, la promozione della produzione culturale e artistica giovanile (lettera b-bis) e la promozione e la valorizzazione del cinema e del settore audiovisivo (lettera e-ter);

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, che prevede che, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato che, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africani; promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno; coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2026, rep. 150, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato adottato il “Piano Olivetti per la Cultura”;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

VISTO il decreto del Ministro della cultura 22 gennaio 2025, n. 15, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura 31 ottobre 2025, rep. 402, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026, rep. 101, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026” e, in particolare, l’articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all’articolo 26 della legge 220 del 2016 e assegna euro 5.000.000,00 per le opere cinematografiche in coproduzione minoritaria;

emana il seguente bando

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026, alla produzione di opere cinematografiche di lungometraggio realizzate in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale in cui la partecipazione delle imprese italiane sia minoritaria rispetto alla partecipazione di almeno una delle imprese non italiane che possiedono la quota più alta di diritti di utilizzazione e sfruttamento sull’opera.
2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sono pari ad euro 5.000.000, ai sensi del decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026 citato in premessa.
3. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - c) «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l’opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all’articolo 5 della legge n. 220 del



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;

- e) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- f) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva;
- g) «opera puramente finanziaria»: l'opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell'impresa italiana alla realizzazione dell'opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - i. apporto artistico e tecnico;
 - ii. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
 - iii. realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
- h) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- i) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- j) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- l) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- m) «lungometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
- n) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA, ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off, remake e simili, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
 - d) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - e) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM.
5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
6. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) «Commissione degli esperti»: la Commissione composta da personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
 - b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane, l'impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, tra le altre: apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l'unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti beneficiari. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull'opera. Non è ammessa la variazione del capofila, salvo che per vicende societarie che comportino successione nei rapporti pendenti;
 - c) «soggetti beneficiari»: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di impresa, i soggetti ovvero le imprese che delegano il soggetto capofila a richiedere e ricevere il contributo anche per loro conto;
 - d) «impresa di nuova costituzione»: l'impresa che, entro la data di scadenza della sessione di presentazione della domanda di contributo, non sia costituita da più di 36 mesi e che non sia stata costituita a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il termine di 36 mesi inizia a decorrere dalla data di stipula dell'atto costitutivo e il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;
 - e) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - f) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - g) «Paesi DAC»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Articolo 2

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. La richiesta di contributo può essere presentata da un'impresa cinematografica o audiovisiva italiana, anche in associazione con altre imprese cinematografiche o audiovisive italiane, nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale o di compartecipazione internazionale.
2. Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della propria residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera cinematografica cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabile come impresa non europea;
 - d) essere qualificabile come produttore indipendente;
 - e) essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile;
 - f) operare con il codice Ateco 59.1;
 - g) aver depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile se non rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;
 - h) aver prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e diffuso al pubblico negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando;
 - i) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati;
 - j) avere stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità, ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 2.
4. Entro la data di richiesta del contributo, l'opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria quale opera in coproduzione o compartecipazione internazionale ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l'assetto co-produttivo della richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere conforme all'assetto e alle quote indicate nella richiesta di nazionalità in via provvisoria o presenti nella nazionalità precedentemente approvata. L'opera deve, inoltre, rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
 - a) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull'opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi;
 - b) alla data di presentazione della richiesta di contributo il costo complessivo di produzione relativo alla quota del paese maggioritario è coperto da fonti finanziarie confermate e certificate per almeno il 50 per cento della quota maggioritaria medesima. La



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

documentazione comprovante la suddetta copertura finanziaria - deal memo, contratti, delibere aventi per oggetto fonti di finanziamento di natura privata e pubblica, con indicazione dell'importo, ed estratto conto bancario - è accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione sostitutiva atto notorio rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal produttore italiano che attesti la sua conformità all'atto originario e ne riassume i singoli importi, le fonti/gli enti eroganti e l'eventuale tasso di cambio applicato.

5. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all'audiodescrizione e alla sottotitolazione.
6. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
 - a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 o dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
 - b) che si qualificano come opere in produzione internazionale o in coproduzione puramente finanziaria;
 - c) indicate all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016 e nei decreti ministeriali 14 luglio 2017 e successive modificazioni e 22 gennaio 2025, citati nelle premesse, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano ovvero non siano corredate da traduzione in italiano, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 7, del presente bando;
 - e) la cui sceneggiatura e i cui materiali artistici sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
 - f) i cui diritti disciplinati dall'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, per la quota riconducibile alle imprese italiane, sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come produttori non indipendenti;
 - g) per le quali, alla data di scadenza della sessione di valutazione, di cui al seguente articolo 3, comma 2:
 - i. sia stata richiesta la verifica della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
 - ii. siano state diffuse al pubblico in Paesi diversi dall'Italia;
 - iii. sia stata richiesta ovvero ottenuta la nazionalità italiana definitiva.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
 - a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo doc.cultura.gov.it, di seguito: "piattaforma DGCOL", secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
 - c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando, ivi inclusa la comprova di pagamento del contributo per le spese istruttorie, come quantificate nell'apposito decreto direttoriale.
2. La richiesta di contributo deve essere presentata entro i termini perentori di seguito indicati:
- a) prima sessione: dal 1° settembre 2026 al 28 settembre 2026, ore 23.59;**
 - b) seconda sessione: dal 30 novembre 2026 al 18 dicembre 2026, ore 23.59.**
3. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
4. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- a) *soggetto*;
 - b) *sceneggiatura*; in caso di progetti di documentario, *trattamento*;
 - c) *profilo dei personaggi*;
 - d) in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard*;
 - e) *contratto di coproduzione internazionale* ovvero *deal memo* sottoscritto da tutte le parti;
 - f) *budget complessivo del progetto* di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
 - g) *piano di lavorazione* ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese;
 - h) *relazione artistica sottoscritta dal regista e relazione analitica dell'impresa di produzione* sull'impianto produttivo del progetto;
 - i) nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda alle precedenti edizioni del presente bando-non ammessi al contributo dalla Commissione degli esperti, *relazione sulle modifiche apportate al progetto*;
 - j) in caso di progetti riconducibili a più soggetti di nazionalità italiana, *delega al capofila* a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
 - k) Allegato 1- l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- l) *contratto assicurativo* a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In caso di progetto presentato in forma associata, la copertura assicurativa deve essere in possesso di tutti i soggetti associati;
 - m) ai fini della dichiarazione di opera difficile, relazione illustrativa sulla incapacità dell'opera di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato, ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della Commissione degli esperti.
5. La richiesta deve altresì contenere:
- a) profilo breve e *curricula delle imprese richiedenti*;
 - b) profilo breve del regista ovvero dei registi e *curricula degli autori* della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
6. I soggetti richiedenti possono presentare:
- a) dichiarazioni d'interesse degli interpreti principali a partecipare all'opera;
 - b) *curricula degli altri autori e professionisti individuati*, ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista;
 - c) altri materiali artistici quali *storyboard, moodboard*;
 - d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
 - e) link ad un video, della durata massima di 6 minuti, nel quale il regista e/o il produttore dell'opera descrivono rispettivamente gli elementi artistici e gli elementi produttivi, finanziari e di diffusione al pubblico.
7. Tutti i materiali redatti in una lingua diversa dall'italiano devono essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata oppure da traduzione e dichiarazione sostitutiva atto notorio rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal produttore italiano che attesti la sua conformità all'atto originario. I soli materiali previsti al comma 4, lettere e), g), al comma 5 e al comma 6, lettere a) e b) possono essere presentati anche in inglese, fermo restando che, in caso di documentazione tradotta da altra lingua, tale traduzione sia asseverata oppure sia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al periodo precedente.

Articolo 4

Valutazione delle richieste e determinazione dell'entità del contributo

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, la valutazione delle richieste di contributo è effettuata dalla Commissione degli esperti sulla base dei seguenti criteri ulteriormente specificati nella Tabella 1 allegata:
- a) qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto;
 - b) qualità della regia, del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto e del cast artistico e tecnico;
 - c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera;
 - d) coerenza, congruità e sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- e) qualità del rapporto di coproduzione;
 - f) capacità di promozione e valorizzazione culturale;
 - g) pari opportunità di genere e generazionale.
2. La Commissione degli esperti provvede alla valutazione dei progetti attribuendo all'unanimità ovvero a maggioranza un punteggio per ciascun criterio e sottocriterio e redigendo una sintetica motivazione per ciascun progetto.
 3. Ai fini della valutazione, la Commissione degli esperti ha la facoltà di svolgere audizioni, di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo, anche in modalità da remoto, al fine di poter approfondire o chiarire eventuali elementi ritenuti di rilievo per una compiuta valutazione e non pienamente desumibili dalla documentazione prodotta. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA, su richiesta della Commissione degli esperti, d'ufficio o su istanza dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. In quest'ultimo caso, la richiesta motivata viene presentata dal soggetto unico richiedente o capofila mediante invio di una pec all'indirizzo:
dg-ca.minoritarie@pec.cultura.gov.it.
 4. Nel caso di opere per le quali è contestualmente richiesto il riconoscimento di opera difficile, la Commissione degli esperti valuta anche la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 7, comma 3, del presente bando.
 5. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella Tabella 1. Qualora non si raggiungano i punteggi minimi previsti nei singoli criteri e sottocriteri di cui alla tabella 1, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai successivi criteri e la sintetica motivazione, di cui al precedente comma, sarà resa dalla Commissione degli esperti sui criteri valutati.
 6. Conclusa la valutazione di tutte le richieste, la Commissione degli esperti provvede a redigere la graduatoria, riportando, per ciascuna richiesta, l'indicazione dei punteggi attribuiti per ciascun criterio e sottocriterio, l'entità del contributo e la sintetica motivazione conclusiva inerente alla valutazione condotta e la trasmette alla DGCA.
 7. Entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle richieste, con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, pubblicato sul sito internet della DGCA, sono approvate le graduatorie e l'assegnazione dei contributi. Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
 8. I punteggi attribuiti per ciascun criterio e sottocriterio e le sintetiche motivazioni inerenti alla valutazione condotta dalla Commissione degli esperti sui singoli progetti sono visionabili accedendo alla piattaforma DGCOL, secondo le ulteriori specifiche indicate nel vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/.
 9. Per le opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale che abbiano ottenuto il punteggio minimo necessario per l'assegnazione del contributo, la Commissione degli esperti esprime, altresì, il parere sulla sussistenza dei particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e successive modificazioni.
 10. La DGCA svolge l'attività istruttoria delle domande presentate e fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla Commissione degli esperti. A tal fine, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria a verificare il possesso dei



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

requisiti previsti nel presente bando nonché ad assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.

11. Il termine di un eventuale soccorso istruttorio non potrà essere superiore a 10 giorni. Alle domande di contributo che risulteranno sprovviste dei requisiti di ammissibilità, richiesti nelle sezioni del presente bando, sarà comunicata l'esclusione dal presente bando con nota motivata di rigetto trasmessa a mezzo pec dalla DGCA.

Articolo 5

Misura del contributo e costi ammissibili

1. L'entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo. Il contributo massimo non può in ogni caso superare:
 - a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando, come riportato nel piano finanziario dell'opera;
 - b) il 60 per cento dei costi ammissibili;
 - c) euro 300.000.
2. Il contributo assegnabile dalla Commissione degli esperti altresì non è inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
3. Sono ammissibili i costi di cui alla Tabella 2 allegata al presente bando e che siano:
 - a) riferiti esclusivamente alla quota di partecipazione delle imprese italiane;
 - b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
4. Sono altresì ammissibili:
 - a) i costi relativi alla certificazione contabile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), punto ii), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto;
 - b) i costi di traduzione e registrazione dei contratti propedeutici agli adempimenti relativi al PRCA, secondo le indicazioni contenute nella piattaforma DGCOL.
5. Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato dei contributi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni o dell'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
6. Non sono ammissibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni artistiche degli attori, fatto salvo l'utilizzo riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali".

Articolo 6

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- a) il beneficiario, non prima di sessanta giorni antecedenti l'inizio delle riprese e comunque entro diciotto mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 7, può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 60 per cento del contributo assegnato. Il termine dei diciotto mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
- b) la DGCA eroga l'acconto entro novanta giorni alle opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione internazionale e della nazionalità italiana in via provvisoria. Nel caso di opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale l'acconto verrà erogato successivamente all'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro, di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e successive modificazioni;
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, l'impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
 - i. in via ordinaria per un periodo massimo di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e
 - ii. in via straordinaria, per una sola volta, per cause sopravvenute e imprevedibili di forza maggiore, previo parere della Commissione degli esperti; detta richiesta, motivata e documentata, dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/, entro la data di scadenza del termine di presentazione della richiesta definitiva ovvero di scadenza della proroga ordinaria;
- d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
 - i. la dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 di avvenuta consegna dell'opera realizzata;
 - ii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute dalle imprese di produzione italiane. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024 citato in premessa; il consuntivo dei costi di produzione indicato nella modulistica non può essere superiore a quanto indicato nella richiesta definitiva della nazionalità;
 - iii. il piano finanziario definitivo, inserito nell'anagrafica dell'opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti, con attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario, ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
- iv. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo per la sola quota italiana;
 - v. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma DGCOL, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - vi. il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche o dal DM 22 gennaio 2025; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica recante i medesimi requisiti;
 - vii. l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando per ciascuno dei soggetti richiedenti;
 - viii. la delega al capofila nel caso di richiesta presentata in forma congiunta;
 - ix. la documentazione relativa alle variazioni intercorse al progetto, previa approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni relative alle imprese partecipanti, regista e autori.
2. La DGCA eroga il contributo entro centoventi giorni dalla consegna della documentazione completa, ad esito positivo dell'istruttoria e comunque solo dopo il riconoscimento della nazionalità in via definitiva. Non si procede all'erogazione del saldo se l'opera non è stata iscritta nel Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo e non sono stati trascritti gli atti di cui all'allegato 2 del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni, concernenti il contratto di coproduzione/compartecipazione internazionale e la cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera al distributore ovvero al fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo se i soggetti beneficiari non risultano in regola con la propria posizione contributiva e previdenziale come risultante dalla certificazione DURC, nonché in regola rispetto agli adempimenti e/o agli obblighi di restituzione degli incentivi indebitamente fruiti assegnati dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016 e ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche. Eventuali pendenze in capo ai soggetti beneficiari dovranno essere regolarizzate prima della fase di erogazione del contributo. Nel caso in cui siano assegnati al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. La documentazione necessaria ai fini della predisposizione della procedura di acquisizione dell'informazione antimafia è fornita



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

dal capofila anche per gli altri soggetti beneficiari e, pertanto, sarà onere del medesimo capofila riceverla da tutti i soggetti beneficiari.

4. Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contributi di importo superiore a euro 5.000,00, prima dell'erogazione del contributo la DGCA verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale verifica verrà svolta per ciascun soggetto beneficiario rispetto alla quota di contributo di spettanza.

Articolo 7

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi di cui al presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite si applica ai costi riferiti alla sola quota italiana.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato:
 - a) al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b) al 100 per cento per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC, come definiti all'articolo 1, comma 6, lettera g) del presente bando.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettere h), i), j), k), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari;
 - b) opere di animazione che siano state dichiarate, dalla Commissione degli esperti—di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - d) film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. Prima dell'erogazione del contributo, la DGCA effettua i controlli sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di intensità di aiuto di cui ai precedenti commi e il rispetto delle normative europee, incluso il rispetto della clausola di "Deggendorf".



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Articolo 8

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore all'80 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
 - i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;
 - b) comunicare tempestivamente ogni variazione del progetto approvato intervenuta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria; tutte le variazioni che comportino modifiche alla compagine autoriale (autore del soggetto e della sceneggiatura/trattamento e della regia), alla compagine produttiva (ivi inclusa la ripartizione delle quote di titolarità), agli attori principali, al cambio di destinazione e modifiche sostanziali ai materiali artistici sono sottoposte alla Commissione degli esperti ai fini dell'eventuale approvazione secondo le modalità definite nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/. Ogni ulteriore variazione non richiamata nel precedente periodo, è sottoposta all'approvazione della DGCA, secondo le modalità definite nel suddetto vademecum;
 - c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all'opera oggetto del contributo e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/;
 - d) depositare la copia campione dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";
 - e) iscrivere l'opera nel Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo e trascriverne gli atti di cui all'allegato 2 del DPCM 8 gennaio 2018 e successive modificazioni;
 - f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura fornito dalla stessa DGCA, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo, come sopra definito, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell'opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell'immagine dell'Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell'opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.

Articolo 9

Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione degli esperti ritenga che l'opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l'opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva e nelle ipotesi previste dall'articolo 10.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) all'opera non venga approvata la coproduzione o compartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva;
 - b) la quota di proprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coprodottrici dell'opera;
 - c) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 2;
 - d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all'articolo 6;
 - e) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 8;
 - f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
 - h) non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche o nel decreto ministeriale 22 gennaio 2025, recante, fra l'altro, l'individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive; o in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 1.500.000, non sia stata effettuata la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale cinema e audiovisivo e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;
 - i) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili relativi alla quota italiana risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi ammissibili indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA si riserva, in ogni caso, di effettuare verifiche di veridicità e congruità dei costi certificati e di revocare il contributo assegnato in caso di grave incongruità o di non veridicità dei costi. In particolare, la DGCA potrà disporre verifiche sui costi certificati mediante la nomina d'ufficio di un revisore terzo.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o enti esclusi ai sensi del presente comma.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Articolo 11

Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 del GDPR:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
 - b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati dell'opera e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
 - c) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.

Il dirigente
dott. Angelo Cagnazzo

Il Direttore Generale
dott. Giorgio Carlo Brugnioni



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

TABELLA 1 – Criteri di valutazione (Art. 4)

Criteri e sottocriteri	Punteggio max	
	Finzione e documentari	Animazione
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto	50	50
1. Originalità del soggetto	15	12
2. Qualità della scrittura della sceneggiatura	15	12
3. Innovatività del linguaggio narrativo proposto del soggetto e della sceneggiatura	10	9
4. Capacità di elaborazione drammaturgica: valutazione della complessità nello sviluppo dei personaggi, nella costruzione dei dialoghi e nella coerenza narrativa tra le diverse componenti del film (idea, struttura, personaggi e dialoghi);	10	5
5. Qualità e originalità del design dei personaggi e delle scenografie e qualità dell'approccio grafico (solo per l'animazione)	-	12
B) Qualità della regia, del linguaggio cinematografico proposto e del cast artistico e tecnico	25	25
1. Qualità, coerenza, innovatività e originalità dello stile di regia e del linguaggio cinematografico proposto	12	12
2. Qualità, coerenza e congruità dell'apporto del cast artistico e tecnico.	7	7
3. Grado di coinvolgimento di talenti e tecnici di nazionalità italiana nel cast tecnico e artistico dell'opera.	6	6
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell'opera	15	15
1. Coerenza e congruità del progetto rispetto alle potenzialità distributive e di fruizione dell'opera	10	10



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Criteri e sottocriteri	Punteggio max	
	Finzione e documentari	Animazione
2. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali	5	5
D) Coerenza, congruità e sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari	15	15
1. Congruità dei costi, sostenibilità del piano economico finanziario e livello di copertura finanziaria	10	10
2. Coerenza tra sceneggiatura, cast tecnico e artistico e dimensione economico-finanziaria del progetto	5	5
E) Qualità del rapporto di coproduzione	15	15
1. Qualità dei partner coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti)	5	5
2. Solidità del rapporto con il produttore maggioritario, sia attuale che in prospettiva, anche in termini di reciprocità.	5	5
3. Originalità dell'assetto co-produttivo e numero di paesi coinvolti	5	5
F) Capacità di promozione e valorizzazione culturale	10	10
1. Capacità di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e quale strumento di rigenerazione culturale, anche in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	4	4
2. Capacità di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica giovanile, anche in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	3	3



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Criteri e sottocriteri	Punteggio max	
	Finzione e documentari	Animazione
3. Potenzialità dell'opera di diventare un veicolo di diffusione della creatività, dell'autorialità e del patrimonio culturale italiano all'estero e capacità di promuovere e valorizzare le identità e le diversità culturali, l'immaginario italiano nel mondo e di favorire l'internazionalizzazione del settore cinematografico italiano, anche in coerenza con il Piano Mattei.	3	3
G) Pari opportunità di genere e generazionale (punteggio dei sottocriteri non cumulabile)	7	7
1. Regista o maggioranza dei registi donna;	7	7
2. Autori dell'opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne;	6	6
3. Capi-reparto in maggioranza donne: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor); per animazione: Capi-reparto in maggioranza donne: storyboardista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell'animazione);	5	5
4. Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: DOP ovvero operatore di macchina; organizzatore generale e/o direttore di produzione; tecnico del suono; scenografo; costumista; montatore; montatore del suono; vfx producer ovvero supervisor; per animazione: Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: storyboardista; direttore di produzione; sound design; background artist; character designer; montatore; montatore del suono; supervisore dell'animazione;	4	4



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 75 punti, di cui almeno:

- *35 punti nel criterio A), e non meno di:*
 - *10 punti nel sottocriterio A).1 e 9 punti nel sottocriterio A).2 per progetti di finzione e documentario*
 - *8 punti in ciascuno dei sottocriteri A).1, A).2 e A).5 per progetti di animazione.*
- *16 punti nel criterio B);*
- *14 punti nel criterio C)*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 2– Costo complessivo e costo ammissibile (Art. 5)

A) Scrittura e acquisto diritti

1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento/diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti

B) Regia

1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia

C) Cast artistico

1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico

D) Pre-produzione e produzione

1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

12. Costumista
13. Truccatore
14. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Elettricisti e reparto luci - costi del personale
20. Elettricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale

E) Animazione

1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione

F) Post-produzione e lavorazioni tecniche

1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche

G) Spese varie (non ammissibili)

1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- 4. *Promozione e marketing*
- 5. *Completion bond*
- 6. *Altre spese varie*

H) Spese generali (non ammissibili)

- 1. *Spese generali*
- 2. *Spese generali differite*
- 3. *Producer`s fees*
- 4. *Fee produttori esecutivi esteri*
- 5. *Producer`s fee differito*
- 6. *Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

ALLEGATO 1

REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto....., nato a.....il
.....,residente in....., via
....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa
....., con sede legale in , con codice
fiscale/P.I , consapevole delle sanzioni civili, amministrative e
penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l'impresa

- è in regola con gli obblighi in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
- si trova in una situazione di regolarità contributiva con riguardo ai pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (ai fini dell'erogazione);
- possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;

- non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
- è attiva e non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell'ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- ha stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

DICHIARA, inoltre,

- che tutte le informazioni fornite e le dichiarazioni presentate nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali stati;
- di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO
DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
- non è qualificabile come impresa non europea;
- è qualificabile come produttore indipendente;
- è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile e opera con il codice Ateco 59.1;
- che la sceneggiatura e/o i materiali artistici non sono stati realizzati con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- ha depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile ovvero rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge in quanto – (indicare motivazione);
- ha prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e che è stata diffusa al pubblico negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando.

IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

DICHIARARE:

- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione dell'opera finanziata;
- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
- che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all'opera e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
- che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio II

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it